

**Articolo 1. Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

**Articolo 2. Istituzione**

1. La proposta di istituzione di un corso di master di primo o di secondo livello è avanzata da una o da più facoltà congiuntamente, eventualmente sentito il parere dei dipartimenti o dei corsi di studio interessati. Qualora la proposta sia avanzata da più facoltà, la proposta deve indicare la facoltà responsabile della gestione del corso.
2. Possono essere istituiti corsi di master congiunti anche in collaborazione con altre università, italiane e non italiane e anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e non italiani. Nel caso di corsi di master realizzati con altre università, la proposta di istituzione deve indicare la sede responsabile dell'amministrazione e della gestione del corso.
3. L'istituzione di corsi di master congiunti si fonda sulla stipula di un accordo-quadro in forma di convenzione tra tutte le istituzioni e gli enti interessati nella quale sia prevista la definizione dell'organo di gestione del master, la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa e la chiara individuazione delle sedi di svolgimento del corso.
4. Qualora, nel caso di corsi di master congiunti, sia previsto un riconoscimento comune del titolo, questo deve essere rilasciato, sotto forma di titolo multiplo o di titolo congiunto, da tutte le università partner.
5. L'istituzione di un corso di master è deliberata dal Senato Accademico, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione e previo parere positivo del Consiglio di Amministrazione relativamente alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili. Il corso di master è istituito con decreto del Rettore. Con il medesimo decreto si provvede alla nomina del Coordinatore del Master secondo quanto indicato nella proposta di istituzione.
6. L'istituzione di un corso di master avviene secondo il medesimo calendario previsto per l'allestimento del manifesto annuale degli studi. In caso di motivata eccezionalità, il corso può essere attivato al di fuori delle scadenze previste per l'allestimento del manifesto annuale degli studi.

**Articolo 3. Ammissione**

1. Ai corsi di master di primo livello è ammesso chi abbia conseguito la laurea o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente, fatto salvo quanto disposto da specifica normativa.
2. Ai corsi per master di secondo livello è ammesso chi abbia conseguito la laurea magistrale, la laurea dell'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti del Master in base alla normativa vigente.
3. Le eventuali conoscenze richieste per l'accesso ai singoli corsi di master, nonché le relative modalità di accertamento, sono definite per ciascun corso dal relativo regolamento didattico.
4. Il bando di selezione è emanato con decreto del Rettore e deve contenere:
  - a. il numero minimo e massimo dei partecipanti;
  - b. il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione;

## **Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello**

- c. criteri di accesso al corso e le modalità di accertamento degli eventuali requisiti di ammissione;
  - d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, delle altre verifiche del profitto degli studenti e della prova finale per il conseguimento del titolo;
  - e. l'elenco dei moduli didattici, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, ove previsti, nonché delle altre attività formative;
  - f. i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni modulo didattico e di ogni altra attività formativa;
  - g. le modalità del riconoscimento in crediti delle attività professionali eventualmente maturate dallo studente all'atto dell'iscrizione;
  - h. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
5. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master universitario e ad altri corsi di studio universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
6. Il Rettore, su istanza motivata del coordinatore del Master e sentiti i presidi delle Facoltà di afferenza può considerare ammissibili le domande presentate fuori termine e non oltre l'inizio delle attività didattiche a condizione che ricorra la disponibilità dei posti messi a bando e che dette domande vengano gravate di un contributo aggiuntivo pari al 5% del contributo previsto per l'iscrizione.
7. A insindacabile giudizio del Collegio dei docenti possono essere ammessi al master degli uditori in quota non superiore al 10% degli iscritti che abbiano versato almeno il 50% della tassa di iscrizione. Questi, qualora non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, possono essere ammessi a condizione che abbiano maturato, significative esperienze di lavoro o di studio nel settore del master. Gli uditori possono assistere solo alle lezioni, ma non partecipano agli stage, alle prove di verifica del profitto e non conseguono il titolo di Master. Agli uditori viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione.

### **Articolo 4. Crediti formativi e durata**

1. Il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo non può essere inferiore a 60 né superiore a 90.
2. Il corso di master ha durata almeno annuale.

### **Articolo 5. Proposta di istituzione**

1. La proposta di istituzione di un corso di master deve contenere:
  - a. l'indicazione del Coordinatore del Master e dei componenti del collegio dei docenti secondo quanto previsto dall'art.6\_
  - b. la denominazione e gli obiettivi formativi del corso;
  - c. il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo;
  - d. il regolamento didattico del corso, definito nei termini previsti dal successivo comma 2;
  - e. il piano di spesa, comprensivo di tutti i costi di funzionamento;
  - f. il numero minimo e massimo dei partecipanti;
  - g. il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione;
  - h. la pianificazione delle risorse umane e infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del corso;
  - i. le procedure di autovalutazione.

## **Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello**

2. Il regolamento didattico del corso di master determina:
  - a. i criteri di accesso al corso e le modalità di accertamento degli eventuali requisiti di ammissione;
  - b. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, delle altre verifiche del profitto degli studenti e della prova finale per il conseguimento del titolo;
  - c. l'elenco dei moduli didattici, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, ove previsti, nonché delle altre attività formative;
  - d. i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni modulo didattico e di ogni altra attività formativa;
  - e. le modalità del riconoscimento in crediti delle attività professionali eventualmente maturate dallo studente all'atto dell'iscrizione;
  - f. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
  - g. le modalità per il rilascio dei titoli multipli o dei titoli congiunti di cui all'art. 2, comma 4;
  - h. ogni altra informazione ritenuta utile per lo studente.

### **Articolo 6. Organi del corso di master**

1. Sono organi del master:
  - a. il coordinatore;
  - b. il collegio dei docenti.
2. Il coordinatore è un professore di ruolo dell'Ateneo componente del collegio dei docenti del corso di master. Egli è nominato dal Rettore al momento dell'istituzione del corso di master secondo quanto indicato nella proposta di istituzione.
3. Il coordinatore:
  - a. convoca e presiede il collegio dei docenti;
  - b. cura l'esecuzione delle delibere del collegio dei docenti;
  - c. predisponde la relazione conclusiva, il rapporto di autovalutazione e li sottopone alla deliberazione del collegio dei docenti;
  - d. predisponde, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio competente il rendiconto finanziario;
  - e. notifica la conclusione del corso agli uffici competenti;
  - f. sottopone al controllo del Consiglio di Amministrazione il rendiconto finanziario e al Nucleo di Valutazione il rapporto di autovalutazione, una volta approvato dal Collegio dei docenti.
4. Il collegio è formato, per la maggioranza dei suoi componenti, da professori e ricercatori universitari ed è composto da un adeguato numero di docenti dell'Ateneo, comunque non inferiore a tre, che svolgono attività didattica nel corso stesso. Possono, inoltre, far parte del collegio docenti in servizio presso altre università, anche non italiane, ed esperti esterni

**Articolo 7. Gestione didattica e gestione delle carriere degli studenti**

1. Le modalità di gestione della didattica dei corsi di master sono previste nel regolamento della facoltà responsabile.
2. La gestione delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di master e la certificazione delle loro attività è a carico della segreteria-studenti di Ateneo e delle segreterie didattiche delle facoltà. Queste ultime provvedono, in particolare, alla registrazione del superamento delle prove di verifica del profitto e alla conservazione della documentazione relativa.

**Articolo 8. Docenti**

1. Il personale docente di ruolo nell'Ateneo può svolgere attività didattica e di tutorato presso i corsi di master. Tale attività può rientrare nel carico didattico, oppure può dare luogo a un corrispettivo aggiuntivo ai sensi di quanto disposto dall'art.10. La relativa spesa graverà integralmente sulle risorse del Master.
2. Su proposta del collegio dei docenti al consiglio di facoltà, possono altresì svolgere attività didattica nei corsi di master anche in base a convenzioni stipulate con enti esterni ovvero per contratto, esperti di alta qualificazione, formalmente e approfonditamente valutata da parte del collegio dei docenti, in discipline comprese nel piano delle attività formative del corso stesso.

**Articolo 9. Tutor**

1. L'affidamento di incarichi esterni di tutorato, previsti dal piano finanziario, deve avvenire mediante procedura di selezione aperta al pubblico, nella quale vengono valutati comparativamente, da parte del collegio dei docenti, l'attitudine dei candidati allo svolgimento dell'attività richiesta.
2. Le procedure di selezione, avviate su istanza del coordinatore del singolo master, e gli adempimenti formali conseguenti al loro espletamento sono affidate all'amministrazione.

**Articolo 10 . Finanziamento**

1. La copertura finanziaria del corso di master è a intero carico della facoltà proponente, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Il finanziamento del corso di master deve essere utilizzato per la copertura delle spese generali a carico dell'Università e dei costi diretti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dal corso di master.
3. La percentuale di finanziamento necessaria per la copertura delle spese generali dell'Ateneo è fissata pari al 10%.
4. La Facoltà alla quale il master afferisce approva il piano finanziario definitivo redatto sulla base del numero effettivo di coloro che hanno perfezionato l'iscrizione. Deve comunque essere garantite la copertura delle spese generali dell'Ateneo di cui al precedente comma 3 del presente articolo, nonché quella dei costi diretti addizionali.

## **Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello**

5. La quota di finanziamento residuale rispetto a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo può essere utilizzata per:
  - a. la copertura delle spese generali della Facoltà interessata;
  - b. la remunerazione del personale docente e tecnico-amministrativo dipendente dell'Università che ha partecipato alle attività di progettazione, gestione e supporto operativo.
6. Il coordinatore del master determina i nominativi delle unità di personale docente e tecnico-amministrativo dipendente dell'Università che partecipano alle attività di progettazione, gestione e supporto operativo e i relativi compensi, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Università
7. Il piano finanziario definitivo di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili. Il Consiglio di Amministrazione delibera nella prima seduta utile.

### **Articolo 11. Utilizzo della quota a copertura delle spese generali**

1. La quota a copertura delle spese generali dell'Università viene così ripartita:
  - a) Il 50% ad integrazione dei capitoli di bilancio dell'Università destinati all'incentivazione del personale tecnico-amministrativo sulla base degli accordi sindacali vigenti e ratificati dagli organi collegiali competenti.
  - b) Il 50% a favore del fondo per il funzionamento ordinario delle Facoltà interessate.

### **Articolo 12. Diploma del master**

1. Il diploma di master viene rilasciato dalla segreteria-studenti dell'Ateneo a seguito della notifica, da parte del coordinatore del master, della conclusione del corso. Il diploma reca la firma del Rettore dell'Università degli Studi di Cassino, del preside della facoltà, del coordinatore del corso di master e del direttore amministrativo.
2. Tipologie diverse di rilascio del diploma di master possono essere individuate dalle convenzioni previste per i corsi di master congiunti.

### **Articolo 13. Norme finali**

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai corsi di perfezionamento.